

**COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2023**

**NOTA INFORMATIVA EX ART. 11 COMMA 6,  
LETTERA J DEL D. LGS 118/2011**

L'articolo 6 comma 4 del Decreto Legge n. 95/2012 ha introdotto a partire dal 2012 un nuovo adempimento nell'ambito del rafforzamento dei controlli tra ente locale e proprie società partecipate. Trattasi dell'obbligo di allegare al Rendiconto di gestione un prospetto contenente la situazione dei debiti e crediti tra Ente e società, evidenziandone gli eventuali scostamenti. In tale ultima ipotesi vi è l'obbligo di apportare azioni correttive, volte alla riconciliazione delle partite contabili.

Tale disposizione normativa risulta abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 ad opera dell'articolo 77 comma 1 lettera e), del Decreto legislativo 118/2011, aggiunto dall'articolo 1 comma 1 del Decreto Legislativo 126/2014. La nuova disposizione normativa è ora contenuta nell'articolo 11 comma 6 lettera j) del Decreto Legislativo 118/2011, che dispone che all'interno della Relazione sulla gestione siano tra l'altro illustrati *“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*. La norma vigente si pone come obiettivo il conseguimento, in ossequio ai principi di certezza e veridicità dei bilanci, di una rappresentazione contabile priva di disallineamenti eventualmente presenti nell'esposizione delle poste creditorie e debitorie intercorrenti tra l'ente ed i propri enti strumentali e società partecipate e controllate, al fine di promuovere, qualora si fosse in presenza di discordanze, gli idonei processi di correzione volti a rimuoverle.

Come richiamato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nella delibera n. 2 del 2016 e ribadito dal recente parere della Sezione regionale per il Controllo della Corte dei Conti Piemonte n.25/2018/SRCPIE/PRSE, la verifica dei reciproci debiti e crediti fra l'ente locale e gli organismi, enti o società da quest'ultimo partecipati *“si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali”* ed è, pertanto, funzionale alla realizzazione del principio del consolidamento quale strumento informativo finalizzato a fornire una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'unica entità economica *“gruppo”*, a prescindere dalle sue articolazioni organizzative.

Al fine di adempiere in maniera corretta al dettato normativo è stato chiesto a tutti i Responsabili di settore cortese riscontro afferente analitica descrizione dei crediti e dei debiti reciproci tra ogni Servizio, ciascuno per propria competenza, e le società partecipate:

A tale richiesta non risultano pervenute risposte.

Inoltre con successive note pec n. 3530 e 3531 è stato richiesto ad Acqualatina SpA ed al Consorzio industriale del Lazio, al fine di adempiere in maniera corretta al dettato normativo, cortese e sollecito riscontro al fine di addivenire in tempi brevi ad una riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, con la preghiera di indicare:

Per ogni credito vantato il riferimento a:

- il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- il numero della fattura emessa nei confronti del Comune di Santi Cosma e Damiano del documento contabile equivalente;
- l'oggetto della fornitura;
- l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- la scadenza della fattura;
- gli estremi della determinazione con cui l'Ente ha provveduto all'impegno o eventualmente al repertorio del contratto;
- il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
- il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria per l'individuazione del credito.

Per ogni debito riconosciuto:

- l'analitica quantificazione del debito;
- qualsiasi informazione che si ritiene indicare per l'individuazione del debito.

Ad oggi risulta pervenuta la risposta del Consorzio Industriale del Lazio, prot.4564.

Per quanto sopra, visto quanto risulta agli atti e sentiti anche gli altri responsabili di settore, si osserva quanto appresso:

- **Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio:** non esistono rapporti di natura commerciale o finanziaria; i rapporti con tale Ente si limitano al pagamento di una quota associativa di € 4.000,00 annua. Per tale quota associativa, relativamente all'annualità 2023 è stato emesso mandato di pagamento n. 1269 del 24/07/2023 per l'importo di Euro 4.000,00.
- **Acqualatina S.p.A.:** Risultano diverse fatture emesse dalla società Acqualatina al Comune di Santi Cosma e Damiano ancora non pagate. Esse sono state sospese e sono state oggetto

di verifiche poiché sono stati riscontrati consumi fatturati non congrui. All'esito di verifiche tecniche sono state riscontrate perdite occulte. È in corso di definizione un accordo con la società finalizzato ad abbattere una quota dei consumi fatturati ed imputabile a perdite occulte per alcune delle utenze verificate, così come previsto dalla carta dei servizi della società. Le somme comunque dovute dal Comune risultano stanziare ed impegnate in bilancio negli esercizi finanziari di competenza, in particolare sull'esercizio finanziario 2023 e 2022. Si provvederà alla chiusura di tutte le partite entro il corrente anno finanziario.

- Sempre con la medesima società Acqualatina al 2023 risultavano ancora non completamente definiti i rapporti derivanti dal contratto di concessione della rete idrica dal quale derivava in capo alla società l'obbligo di corrispondere un canone di concessione al Comune, canone che agli atti del Comune non risulta mai essere stato versato. Tale canone di concessione sarebbe dovuto essere riversato dal Comune alla Provincia di Latina che, per conto di tutti i Comuni facenti parte dell'ATO4, ha acceso due diversi mutui per la ricapitalizzazione della società. Nella conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Egato n. 4 – Latina (n. 6 del 05/05/2023) è stato approvato un nuovo piano di rientro della società Acqualatina, dal quale scaturisce un nuovo piano di riparto complessivo dei canoni concessori. Ad oggi questo Ente ha adempiuto a quanto previsto dal nuovo piano di rientro.

Ritenendo condividere il processo logico dell'evoluzione normativa assunto dal recente parere della Sezione regionale per il Controllo della Corte dei Conti Piemonte n.25/2018/SRCPIE/PRSE, che richiama la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nella delibera n. 2 del 2016, "la verifica dei reciproci debiti e crediti fra l'ente locale e gli organismi, enti o società da quest'ultimo partecipati" si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali" ed è, pertanto, funzionale alla realizzazione del principio del consolidamento quale strumento informativo finalizzato a fornire una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'unica entità economica "gruppo", a prescindere dalle sue articolazioni organizzative.

Per quanto sopra, si ritiene con la presente di aver assolto all'obbligo normativo stabilito contenuto nell'articolo 11 comma 6 lettera j) del Decreto Legislativo 118/2011.



*Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Anna Maria Di Stefano*

*Anna Maria Di Stefano*